



## Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Comuni di Calvagese della Riviera – Muscoline  
Sede: Calvagese della Riviera Piazza del Municipio nr. 12  
Tel 030.601025 int. 06 Fax 030.6800150

DPCM del 02.03.2021 in vigore dal 06.03.2021 al 06.04.2021

In data 06.03.2021 entrerà in vigore il nuovo DPCM.

Allo stato attuale, la Provincia di Brescia, salvo modifiche, fino alla data del 10.03.2021 è collocata nella zona denominata “ARANCIO RAFFORZATO”, quindi valgono tutte le disposizioni previste per le zone ARANCIO nonché le disposizioni contenute nell’ordinanza Regionale nr. 712 che tra le principali norme prevede la sospensione dell’attività didattica ed il divieto di recarsi nelle seconde case.

Cosa prevede il nuovo DPCM?

Norme a carattere generale:

Articolo 1 DPCM

- OBBLIGO di avere sempre con se la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto;
- OBBLIGO di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

Articolo 2 DPCM

- VIETATO spostarsi tra Regioni diverse o Provincie autonome salvo motivi lavorativi, motivi di salute o di necessità;

ZONA BIANCA (Art. 7 DPCM)

- Si applicano le norme a carattere generale

ZONA GIALLE

Spostamenti (Art. 9 DPCM):

- Vietato uscire dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo; eccezione per motivi lavorativi, motivi di salute o necessità;
- Consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nel limite di 2 persone ulteriori a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di anni 14.

Manifestazioni pubbliche (Art. 10 DPCM)

- Sono consentite solo in forma statica e a condizione che siano rispettate tutte le norme a carattere generale

Luoghi di culto (art. 12 DPCM)

- E’ consentito l’accesso ai luoghi di culto rispettando tutte le disposizioni già in vigore ed introdotte con i precedenti DPCM

Musei, istituti e luoghi della cultura (Art. 14 DPCM)

- Consentito, nel rispetto dei protocolli esistenti, l’accesso dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi; dal 27 marzo accesso consentito anche i festivi solo previa prenotazione on-line o telefonica con almeno un giorno d’anticipo.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 15 DPCM)

- Sospesi fino alla data del 26 marzo, dopo tale data teatri, sale da concerto e cinema potranno riaprire rispettando i protocolli

Sagre, fiere, centri culturali e ricreativi (art. 16 DPCM)

- Sospensione di tutte le attività.

Attività motoria e sportiva (art. 17 DPCM)

- Consentita negli spazi all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per l'attività sportiva e 1 metro per ogni altra attività.
- Sospesa attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

Chiusura impianti sciistici (Art. 19), sale giochi – parchi tematici e di divertimento (Art. 20)

Istruzione scolastica (art. 21 DPCM):

- Scuole secondarie di secondo grado: attività didattica in presenza da un minimo del 50% ad un massimo del 75% della popolazione studentesca;
- Sospesi i viaggi di istruzione (Art. 22 DPCM);

Attività commerciali (Art. 26 DPCM)

- Regolarmente aperte le attività di vendita al dettaglio nel rispetto delle regole di prevenzione già introdotte con i precedenti decreti.
- Chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi presenti all'interno di mercati o centri commerciali, fatto salvo per generi alimentari, generi di monopolio farmacie, lavanderie e prodotti agricoli.

Ristorazione (Art, 27 DPCM)

- Attività di ristoranti, bar, pasticcerie, ecc... consentiti dalle ore 05.00 alle ore 18.00; consumo al tavolo per massimo 4 persone salvo che non siano conviventi;
- Dalle ore 18.00 VIETATO consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico e nelle immediate adiacenze dei locali stessi;
- Per ristoranti consentito l'asporto fino alle ore 22.00 mentre per i bar fino alle ore 18.00;

Attività di servizi alla persona: banche, assicurazioni, estetisti, barbieri e parrucchieri. (Art. 29 DPCM)

- Consentiti nel rispetto delle regole specificate per i singoli settori;

## ZONA ARANCIO

Spostamenti (Art. 35 DPCM):

- VIETATO ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori in zona arancione, salvo le solite ed ormai note motivazioni;
- VIETATO ogni spostamento dal proprio comune di residenza o domicilio, salvo le solite ed ormai note motivazioni, nonché per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e NON disponibili in tale comune;
- In ambito COMUNALE consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nel limite di 2 persone ulteriori a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di anni 14.
- Sono comunque CONSENTITI gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso dagli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (Art. 36 DPCM)

- CHIUSURA totale ad eccezione delle biblioteche che rimangono aperte solo ed esclusivamente su prenotazione;

Attività di ristorazione (Art. 37 DPCM);

- Consentito il solo asporto fino alle ore 22.00 per i ristoranti e fino alle ore 18.00 per i bar. Rimane SEMPRE il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

## ZONA ROSSA

Spostamenti (Art. 40 DPCM):

- VIETATO ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo le solite ed ormai note motivazioni;
- VIETATA viste ad amici e parenti;
- DECADE la deroga per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Attività motoria e sportiva (Art. 41 DPCM):

- CONSENTITA attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione con OBBLIGO di utilizzo di mascherina;
- CONSENTITA attività sportiva individuale all'aperto in ambito comunale.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (Art. 42 DPCM)

- CHIUSURA totale ad eccezione delle biblioteche che rimangono aperte solo ed esclusivamente su prenotazione;

Istituzioni scolastiche (art. 43 DPCM):

- SOSPENSIONE attività educativi dell'infanzia);
- Per tutti gli altri ordini di scuole attività di modalità a distanza;

Attività commerciali (art. 45 DPCM):

- CHIUSURA delle attività economiche al dettaglio con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché di quelle attività previste dall'allegato 23 (consultabile sul sito internet del comune)
- CHIUSURA dei mercati, ad eccezione per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- APERTE edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie.

Attività di ristorazione (Art. 46 DPCM):

- Consentito il solo asporto fino alle ore 22.00 per i ristoranti e fino alle ore 18.00 per i bar. Rimane SEMPRE il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Attività di servizio alla persone (Art. 47 DPCM):

- CHIUSURA di tutte le attività di servizio alla persona con esclusione di lavanderie, tintorie, pompe funebri, e barbieri parucchieri.